

AVVISO AI SENSI DELL'ORDINANZA CAUTELARE N. 2528/2015 REG. PROVV. COLL., RESA NEL PROCEDIMENTO N. 15444/2014 REG. RIC., PROMOSSO DINANZI AL T.A.R. LAZIO – SEDE DI ROMA – SEZ. III BIS

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III Bis - R.G. n. 15444/2014.

2. Nome del ricorrente: SIMONA CAPPA

2.1. Indicazione delle Amministrazioni intimite: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ambito Territoriale Provinciale di Roma.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati:

1) decreto M.I.U.R. 1^a aprile 2014, n. 235, pubblicato all'Albo del sito istituzionale del M.I.U.R. il 10 aprile 2014 avente ad oggetto *“Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17”*, nella parte in cui non consente l'integrazione delle medesime graduatorie – III Fascia attraverso il reinserimento dei docenti abilitati all'insegnamento, già presenti nelle graduatorie ex permanenti, altresì, presenti nelle graduatorie ad esaurimento e nel corso dei successivi aggiornamenti cancellati per non aver presentato domanda di aggiornamento/permanenza, tra i quali la ricorrente; nonché, nella parte in cui, all'art. 1, comma 1, lett. b, stabilisce la cancellazione definitiva dalla graduatoria per omessa presentazione della domanda di aggiornamento, permanenza, o trasferimento; nonché nella parte in cui all'art. 9, comma 2, prevede che la domanda vada presentata esclusivamente con modalità telematica entro il termine del 10 maggio 2014 (poi prorogato al 17 maggio 2014); nonché, nella parte in cui all'art. 10, comma 2, lett. b, stabilisce che costituisce motivo di esclusione la domanda presentata con modalità difforme da quella prescritta dall'art. 9, commi 2 e 3;

2) nota M.I.U.R. – DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE – Prot. n. 999 del 9 aprile 2014, nella parte in cui tra i soggetti aventi diritto alla presentazione della domanda non prevede la possibilità di essere reinseriti per coloro che sono stati cancellati dalle graduatorie ad esaurimento nei precedenti aggiornamenti;

3) D.D. prot. 22141 del 18 agosto 2014 dell'USR per il Lazio – Ufficio X - Ambito Territoriale Provinciale di Roma, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente delle Scuole dell'Infanzia e Primaria ed educativo della Provincia di Roma per il triennio scolastico 2014/15, 2015/2016, 2016/2017, relative anche all'elenco del personale idoneo all'insegnamento della lingua straniera per la scuola Primaria, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nella graduatoria ad esaurimento relativa al personale docente Scuola Primaria - III Fascia, nonché nella graduatoria relativa all'elenco degli idonei all'insegnamento della Lingua Inglese nella Scuola Primaria – III Fascia;

4) graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente delle Scuole dell'Infanzia e Primaria ed educativo della Provincia di Roma per il triennio scolastico 2014/15, 2015/2016, 2016/2017, pubblicate in data 18 agosto 2014 dall'USR per il Lazio – Ufficio X - Ambito Territoriale Provinciale di Roma, per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nella graduatoria ad esaurimento relativa al personale docente Scuola Primaria - III Fascia, nonché nella graduatoria relativa all'elenco degli idonei all'insegnamento della Lingua Inglese nella Scuola Primaria – III Fascia;

5) tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, anche non conosciuti dalla parte ricorrente e successivi.

3.1 Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1- bis, d.l. 7 aprile 2004, n. 97, come introdotto dalla legge di conversione 143/2004, nonché dell'art. 1, comma 605, legge 296/2006, nonché degli artt. 3,7,8,10,11 della l. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche con riferimento agli artt. 24 e 97 Cost. ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; violazione artt. 3, 51, 97 Costituzione, nonché eccesso di potere per

illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e violazione del principio della tutela dell'affidamento; violazione del principio generale della tutela dei diritti acquisiti anche con riferimento agli artt. 3, 4 e 97 Costituzione.

L'impugnato D.M. 235/2014 si palesa illegittimo per palese violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, che dispone al suo comma 1-bis quanto appresso: *"Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione"*.

L'art. 1 dell'impugnato d.m. 1^a aprile 2014, n. 235, invece, così testualmente dispone: *"A norma dell'art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria"*, impedendo, in tal modo, il reinserimento in graduatoria ai candidati, tra i quali la ricorrente, già depennati in occasione di precedenti aggiornamenti ed, anzi, sanzionando con la cancellazione definitiva dalle stesse la mancata presentazione della domanda di permanenza, aggiornamento o trasferimento; in tal modo l'impugnato decreto determina un'illegittima disparità di trattamento tra la ricorrente, definitivamente cancellata per mancato aggiornamento e gli altri docenti aventi stesso titolo abilitante che sono, invece, rimasti in GaE.

Anzitutto, giova premettere che la validità del citato comma 1 bis, legge 143/2004, non è da ritenersi venuta meno con l'entrata in vigore della legge 296/2006 che all'art. 1, comma 605, ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento a decorrere dal 1^a gennaio 2007; al contrario, il carattere di specialità della legge 143/2004 rispetto alla Finanziaria 2007 e, dunque, la sua perdurante validità è stata ribadita non solo dai vari decreti ministeriali succedutisi per la regolamentazione degli aggiornamenti delle graduatorie, ma, altresì, dalla giurisprudenza di Codesto Tribunale (Tar Lazio – sez. III bis, n. 24760/2010, confermata da Cons. di Stato con sentenza n. 3658/2014).

Si legge ancora nella citata pronuncia: *"La presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. L'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, che non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare."* Conclude, pertanto, il Giudice Amministrativo, annullando l'impugnato D.M. 42/2009 (il cui contenuto è peraltro identico negli aspetti censurati al D.M. 235/2014, oggetto del presente ricorso), a seguito di una lettura costituzionalmente orientata alla luce dei parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost., ritenendolo illegittimo *"...nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima"*.

Quindi, assolutamente contrario ai principi espressi non solo dalla norma speciale di rango primario, art. 1, comma 1bis, legge 143/2004, ma, altresì, alla legge 296/2006, invece utilizzata dall'Amministrazione convenuta al fine di rinvenire un fondamento giuridico all'impossibilità di reinserire in graduatoria personale abilitato prima del 2006, presente in Gae e successivamente cancellato per mancato aggiornamento, poiché, invece, l'art. 1, comma 605, legge 296/2006 disciplina i casi di nuovi inserimenti di docenti neo abilitati, al fine di esaurire le pregresse graduatorie di docenti precari, fattispecie del tutto diversa da quella che ci occupa.

Del resto, la tutela del legittimo affidamento di chi, come la ricorrente, confidava ragionevolmente nell'esistenza di un diritto acquisito alla permanenza in graduatoria, non poteva neanche prevedere la conseguenza di un mancato adempimento ad un onere, peraltro, mai sollecitato dall'Amministrazione, a pena di cancellazione.

Inoltre, il diritto della ricorrente a vedersi reinserita in graduatoria, espressamente riconosciute dalla normativa di rango primario richiamata, si palesa ingiustamente compromesso dall'impugnato D.M. 235/2014, laddove non consente tale reinserimento a seguito di cancellazione per mancato aggiornamento.

Tale comportamento dell'Amministrazione convenuta, peraltro, integra altresì i connotati dell'eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento tra coloro che, come la ricorrente, una volta cancellati, senza alcuna preventiva garanzia partecipativa al procedimento amministrativo, vengono ostacolati nell'esercizio del proprio diritto al reinserimento e coloro che, pur in possesso di titoli abilitanti all'insegnamento, non essendo inclusi nelle graduatorie, hanno la possibilità di presentare domanda per l'inserimento nelle stesse.

Il D.m. 235/2014, inoltre, si palesa in contrasto con i principi sanciti agli artt. 3, 51 e 97 Cost, nella parte in cui nella parte in cui all'art. 9, comma 2, prevede che la domanda vada presentata esclusivamente con modalità telematica, nonché, nella parte in cui all'art. 10, comma 2, lett. b, stabilisce che costituisce motivo di esclusione la domanda presentata con modalità difforme da quella prescritta dall'art. 9, commi 2 e 3, modalità riservata ai soggetti già inseriti in graduatoria e, pertanto, inaccessibile a coloro che, come la ricorrente, ne erano stati cancellati. Appare evidente la contrarietà di tale comportamento al precetto di cui all'art. 51 Cost., laddove si condiziona la presentazione di una domanda senza aver preventivamente verificato la sussistenza dei requisiti e, dunque, impedendo l'accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza. Inoltre, si evidenzia che l'art. 38 D.P.R. 445/2000 stabilisce che le istanze possono essere inoltrate alle P.A. anche via fax o attraverso il canale telematico, stabilite come modalità alternative e concorrenti con la modalità cartacea.

Infine, anche sotto il profilo del dovere di buon andamento della P.A., l'attività della quale deve essere improntata al perseguimento dell'utilità sociale, il censurato D.M. 235/2014, negli aspetti censurati, si manifesta in evidente contrasto con l'art. 97 Cost..

4. Indicazione dei controinteressati: alla data odierna controinteressati sono tutti i soggetti ricoprenti la posizione da n. 1 a n. 5277 dell'impugnata GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA SCUOLA PRIMARIA e da n. 1 a n. 2562 dell'impugnata GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA SCUOLA PRIMARIA – ELENCO IDONEI ALL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE, pubblicate con D.D. prot. 22141 del 18 agosto 2014 dell'USR per il Lazio – Ufficio X - Ambito Territoriale Provinciale di Roma e successive modifiche e integrazioni intervenute a mezzo dei successivi D.D. di rettifica, come individuati negli elenchi allegati ai suddetti provvedimenti, allegati, altresì, al presente avviso e da considerarsi parte integrante dello stesso, nonché i soggetti inseriti con riserva nella suddetta graduatoria, in coda all'ultimo avente titolo, come individuati nel D.D. di rettifica Prot. N. 29964 del 3 novembre 2014 - classe EEEE e nel D.D. di rettifica Prot. N. 32418 del 2 dicembre 2014 – classe di concorso EEEE e classe di concorso EE00, decreti allegati al presente avviso e da considerarsi parte integrante dello stesso.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. **15444/2014**) nella seconda sottosezione “*Ricerca ricorsi*”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “*Lazio-Roma*” della sezione “*T.A.R.*”.

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III-bis del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 2528/2015 Reg. Provv. Coll. nei confronti di tutti i controinteressati riportati negli elenchi allegati, da considerarsi parte integrante del presente avviso.

7. Testo integrale del ricorso

Avv. Maria Pia Maravalle
9, Viale Eritrea – 00199 Roma
Tel. e fax 0686205253 – 0686205254
e-mail: mariapia_maravalle@yahoo.it
pec: mariapiamaravalle@ordineavvocatiroma.org

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO

per

CAPPA SIMONA, nata a Roma il 9 ottobre 1965, C.F. CPPSMN65R49H501P, residente in Anagni (FR) alla via Anticolana, Km. 5,00 ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale Eritrea, 9, presso lo studio dell'avv. Maria Pia Maravalle (C.F. MRVMRP78H46H501F) che l'assiste e rappresenta, in forza di procura emarginata al presente atto; il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di fax 0686205253, nonché al seguente indirizzo di posta elettronica certificata mariapiamaravalle@ordineavvocatiroma.org

contro

- **MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, nella persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria ex lege nella sua sede in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12
nonché

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del Dirigente Generale, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria ex lege nella sua sede in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI ROMA**, in persona del Dirigente Generale, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria ex lege nella sua sede in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12

nei confronti di

- **CALZUOLO ANDREA**, residente in Rocca di Papa (Roma), alla via dei Laghi, 13/A - 00040
- **NARDECCHIA LUCIANA**, residente in Roma alla via M. Valerio Corvo, 87 – 00174
- **COSENTINO FIORINA LIBERA**, residente in Cosenza alla via Vittorio Veneto, 58 – 87100
- **BELFIORE IRENE**, residente in Ottaviano (NA), alla via Surdi di Sotto, 1 - 80044

Controinteressati

per l'annullamento, previa sospensiva ex art. 55 c.p.a., anche in parte qua

- 1) del decreto M.I.U.R. 1^a aprile 2014, n. 235, pubblicato all'Albo del sito istituzionale del M.I.U.R. il 10 aprile 2014 avente ad oggetto “Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17”, nella parte in cui non consente l'integrazione delle medesime graduatorie – III Fascia attraverso il reinserimento dei docenti abilitati all'insegnamento, già presenti nelle graduatorie ex permanenti, altresì, presenti nelle graduatorie ad esaurimento e nel corso dei successivi aggiornamenti cancellati per non aver presentato domanda di aggiornamento/permanenza, tra i quali la ricorrente; nonché, nella parte in cui, all'art. 1, comma 1, lett. b, stabilisce la cancellazione definitiva dalla graduatoria per omessa presentazione della domanda di aggiornamento, permanenza, o trasferimento; nonché nella parte in cui all'art. 9, comma 2, prevede che la domanda vada presentata esclusivamente con modalità telematica entro il termine del 10 maggio 2014 (poi prorogato al 17 maggio 2014); nonché, nella parte in cui all'art. 10, comma 2, lett. b, stabilisce che costituisce motivo di esclusione la domanda presentata con modalità difforme da quella prescritta dall'art. 9, commi 2 e 3 ;
- 2) della nota M.I.U.R. – DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE – Prot. n. 999 del 9 aprile 2014, nella parte in cui tra i soggetti aventi diritto alla presentazione della domanda non prevede la possibilità di essere reinseriti per coloro che sono stati cancellati dalle graduatorie ad esaurimento nei precedenti aggiornamenti;
- 3) del D.D. prot. 22141 del 18 agosto 2014 dell'USR per il Lazio – Ufficio X - Ambito Territoriale Provinciale di Roma, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente delle Scuole dell'Infanzia e Primaria ed educativo della Provincia di Roma per il triennio scolastico 2014/15, 2015/2016, 2016/2017, relative anche all'elenco del personale idoneo all'insegnamento della lingua straniera per la scuola Primaria, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nella graduatoria ad esaurimento relativa al personale docente Scuola Primaria - III Fascia, nonché nella graduatoria relativa all'elenco degli idonei all'insegnamento della Lingua Inglese nella Scuola Primaria – III Fascia;
- 4) delle graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente delle Scuole dell'Infanzia e Primaria ed educativo della Provincia di Roma per il triennio scolastico 2014/15, 2015/2016, 2016/2017, pubblicate in data 18 agosto 2014 dall'USR per il Lazio – Ufficio X - Ambito Territoriale Provinciale di Roma, per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita

nella graduatoria ad esaurimento relativa al personale docente Scuola Primaria - III Fascia, nonché nella graduatoria relativa all'elenco degli idonei all'insegnamento della Lingua Inglese nella Scuola Primaria – III Fascia;

5) di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, anche non conosciuti dalla parte ricorrente e successivi;

e per l'accertamento

del diritto della parte ricorrente quale docente cancellata a seguito di mancato aggiornamento/conferma, ma già presente nelle graduatorie permanenti e, successivamente, nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Roma, ad essere inserita nell'impugnata graduatoria provinciale ad esaurimento relativa al personale docente Scuola Primaria - III Fascia, nonché nell'impugnata graduatoria provinciale ad esaurimento relativa all'elenco degli idonei all'insegnamento della Lingua Inglese nella Scuola Primaria – III Fascia, con il punteggio corrispondente ai titoli dichiarati dalla ricorrente nella domanda presentata in modalità cartacea all'Ufficio scolastico Regionale per il Lazio – Ambito Territoriale Provinciale di Roma e, comunque, posseduti all'atto della cancellazione dalle suddette graduatorie (punti 17).

Premesso in fatto che

1) la sig.ra Simona Cappa, laureata in Materie Letterarie presso la III Università degli Studi di Roma in data 5 aprile 1993 (doc. 1), ha partecipato al concorso magistrale indetto con D.M. 20 ottobre 1994, conseguendo l'iscrizione alla relativa graduatoria di merito, approvata con decreto n. 29994 del 31 agosto 1995 e s.m.e i., come da certificato rilasciato dal Provveditorato agli Studi di Frosinone in data 12 settembre 1995 (doc. 2), conseguendo, dunque, titolo di idoneità all'insegnamento nella scuola primaria, nonché, nella stessa sede, titolo di idoneità all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria;

2) la ricorrente, nel corso del suddetto concorso magistrale, sosteneva, altresì, la prova in lingua inglese, conseguendo, pertanto, anche l'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria della lingua straniera;

3) a seguito del conseguimento di tale titolo abilitante, la sig.ra Cappa, sin dall'anno 2000 a seguito di domanda, veniva inserita nella graduatoria permanente provinciale di Roma relativa alla scuola elementare;

4) la ricorrente nell'aprile 2005 confermava la propria iscrizione nelle graduatorie permanenti per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 e veniva pertanto inserita nella graduatoria definitiva (doc. 3). ;

5) successivamente, in occasione dell'avvenuta trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ad opera della legge 296/2006, la stessa in data 16 aprile 2007 presentava all'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma domanda di aggiornamento/permanenza per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 (doc. 4) confermando i propri titoli così come precedentemente dichiarati;

6) la ricorrente, pertanto, veniva inserita nella graduatoria definitiva ad esaurimento per il personale docente di scuola primaria – III fascia e nella graduatoria definitiva relativa all'elenco degli idonei all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria – III fascia della Provincia di Roma (doc. 5), per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, con attribuzione di 17 punti;

7) negli anni successivi, la ricorrente, non avendo maturato ulteriori requisiti tali da incrementare il suo punteggio in graduatoria, non provvedeva al relativo aggiornamento;

8) la stessa, inoltre, in costanza di iscrizione in graduatoria, aveva dovuto impiegare la propria attività lavorativa a servizio dell'azienda familiare, non consentendole l'occupazione precaria in ambito scolastico un sostentamento dignitoso;

9) inoltre, a seguito del decesso del di lei padre nel dicembre 2007 e dell'insorgere di problematiche di salute della madre, la ricorrente è stata completamente assorbita dalle sopravvenute e crescenti incombenze di tipo assistenziale in ambito familiare;

10) la sig.ra Cappa, stante anche l'assenza di idonee comunicazioni da parte dell'Amministrazione convenuta, ragionevolmente confidava nel suo diritto acquisito all'iscrizione nella graduatoria ed alla conseguente possibilità di scorrimento della graduatoria in suo favore;

11) la ricorrente, invece, sin dall'anno 2009 veniva cancellata dalla graduatoria ad esaurimento – III Fascia per l'insegnamento nella scuola primaria della Provincia di Roma, senza, si ribadisce, ricevere alcuna preventiva comunicazione dall'Amministrazione convenuta e perdendo, in tal modo, la possibilità di ricevere nomine di supplenza dalla graduatoria ad esaurimento, nonché quella di essere eventualmente nominata in ruolo;

12) l'impugnato D.M. 235/2014 all'art. 1, comma 1, lett. b, sanziona con la cancellazione definitiva dalle graduatorie la mancata presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza o trasferimento, non

prevedendo, altresì, alcuna modalità di reinserimento per i docenti abilitati già presenti in GAE e successivamente cancellati (doc. 6);

13) inoltre, la modalità di presentazione unica stabilita dall'art. 9 del citato D.M. a pena di irricevibilità della domanda (e, dunque, di cancellazione dalla graduatoria per coloro che vi fossero già inseriti), è quella via Web attraverso il sito Internet del Ministero resistente, nella sezione "Istanze on line"; il sistema, tuttavia, rendeva impossibile l'accesso a coloro che, come la ricorrente, fossero stati cancellati in occasione di precedenti aggiornamenti;

14) dall'illegittimo comportamento dell'Amministrazione resistente, ne consegue, in danno della sig.ra Cappa, un'ingiusta compressione del proprio diritto all'inserimento nelle graduatorie in questione ed alla conseguente possibile esplicazione della propria attività lavorativa, diritto acquisito attraverso l'inserimento della docente nelle graduatorie permanenti, successivamente divenute ad esaurimento, fino all'anno scolastico 2008/2009;

15) successivamente, la ricorrente ha omissis di proporre di domanda di conferma/aggiornamento della propria posizione, in quanto impegnata full time nell'azienda di famiglia e non avendo, si ribadisce, alcun titolo o servizio da aggiornare; quest'ultimo impiego, tuttavia, nel noto e diffuso contesto di crisi economica, non le consente più di trarre adeguati mezzi di sostentamento, poiché la suddetta società versa in una situazione di crisi aziendale ed è verosimilmente destinata alla cessazione dell'attività;

16) tale circostanza risulta, altresì, dalla trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time (docc. 7 - 8) imposta proprio dal contrarsi dell'attività aziendale;

17) la ricorrente, solo una volta acquisita chiara consapevolezza della sua situazione, preso atto delle graduatorie impugnate, pubblicate con il D.D. dell'USR Lazio – Ufficio X – Ambito Territoriale Provinciale di Roma prot. 22141 del 18 agosto 2014 (docc. 9, 10, 11), ha presentato con modalità cartacea domanda di aggiornamento/permanenza nelle stesse (doc. 12), a conferma della volontà di far valere il suo diritto acquisito alla permanenza nell'impugnata graduatoria che le darebbe la concreta possibilità di inserirsi nell'ambito lavorativo scolastico;

in diritto

SULLA GIURISDIZIONE DELL'ADITO GIUDICE AMMINISTRATIVO.

Appare opportuno richiamare brevemente le ragioni a sostegno della giurisdizione del Giudice Amministrativo nella controversia de qua. Quest'ultima, avendo ad oggetto la richiesta di annullamento della regolamentazione (ex D.M. 235/2014, succeduto ai precedenti decreti ministeriali) relativa alle graduatorie ad esaurimento, in quanto in contrasto con norme di rango primario ed al conseguente accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle stesse, appartiene alla giurisdizione amministrativa, diversamente dalle controversie afferenti la singola collocazione del docente in graduatoria, riservate alla cognizione del giudice ordinario.

L'orientamento di codesto Ecc.mo Tribunale in ordine al riparto di giurisdizione, anche alla luce dei molteplici interventi della Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, è ormai consolidato e ribadito anche nei recenti provvedimenti cautelari concessi in giudizi analoghi a quello che ci occupa (ex plurimis, Ordinanza 3518/2014 Reg. Prov. Cau. – Sezione III bis- giudizio n.r.g.8780/2014; Ordinanza 7836/2014 Reg. Prov. Cau. – Sez. III bis- giudizio n.r.g. 7601/2014; decreto 3977/2014 Reg. Prov. Cau – Sez. III bis – giudizio n.r.g. 7886/2014).

I provvedimenti impugnati con il presente ricorso, meglio sopra descritti, si palesano illegittimi e meritano di essere annullati per i seguenti

MOTIVI

Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1- bis, d.l. 7 aprile 2004, n. 97, come introdotto dalla legge di conversione 143/2004, nonché dell'art. 1, comma 605, legge 296/2006, nonché degli artt. 3,7,8,10,11 della l. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche con riferimento agli artt. 24 e 97 Cost. ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; violazione artt. 3, 51, 97 Costituzione, nonché eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e violazione del principio della tutela dell'affidamento; violazione del principio generale della tutela dei diritti acquisiti anche con riferimento agli artt. 3, 4 e 97 Costituzione.

L'impugnato D.M. 235/2014 si palesa illegittimo per palese violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università". La norma di rango primario dispone al suo comma 1-bis (comma aggiunto dalla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143), quanto appresso: "Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con

apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”.

L'art. 1 dell'impugnato d.m. 1^a aprile 2014, n. 235, invece, così testualmente dispone: “A norma dell'art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria”, impedendo, in tal modo, il reinserimento in graduatoria ai candidati, tra i quali la ricorrente, già depennati in occasione di precedenti aggiornamenti ed, anzi, sanzionando con la cancellazione definitiva dalle stesse la mancata presentazione della domanda di permanenza, aggiornamento o trasferimento (doc. 6); in tal modo l'impugnato decreto determina un'illegittima disparità di trattamento tra la ricorrente, definitivamente cancellata per mancato aggiornamento e gli altri docenti aventi stesso titolo abilitante che sono, invece, rimasti in GaE.

La lettura costituzionalmente orientata della norma primaria contenuta nel comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004, come aggiunto dalla legge 143/2004, anche in correlazione ai valori ordinamentali introdotti con la l. 8 agosto 1990, n. 241 e s.m., tuttavia esclude che possa ritenersi conforme a legittimità la normativa regolamentare impugnata, adottata in asserita applicazione dell'enunciata disposizione legislativa.

Anzitutto, giova premettere che la validità del citato comma 1 bis, legge 143/2004, non è da ritenersi venuta meno con l'entrata in vigore della legge 296/2006 che all'art. 1, comma 605, ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento a decorrere dal 1^a gennaio 2007; al contrario, il carattere di specialità della legge 143/2004 rispetto alla Finanziaria 2007 e, dunque, la sua perdurante validità è stata ribadita non solo dai vari decreti ministeriali succedutisi per la regolamentazione degli aggiornamenti delle graduatorie, ma, altresì, dalla giurisprudenza di Codesto Tribunale che, in fattispecie del tutto analoga alla presente, ha così statuito: “Né potrebbe ritenersi, come enunciato nel terzo motivo di ricorso, che la cancellazione dalle graduatorie, con carattere peraltro di definitività per come statuita dall'impugnato d.m. n. 42/2009, possa trovare un qualche fondamento positivo nella successiva legislazione intervenuta in tema di graduatorie permanenti, e specificamente nell'art. 1, comma 607, dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), essendosi tale norma limitata a riconfermare l'aggiornamento biennale delle graduatorie di cui all'art. 401 del testo unico sull'istruzione di cui al decreto legislativo n. 297/1994.

È da aggiungere in prosieguo che nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua possa rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, atteso – come precisato dalla Sezione con la sentenza n. 10890/2008 - che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

Il riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno, in quanto è con tale provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo de futuro la possibilità di disporre i precitati accertamenti biennali, esulando dalla norma ogni e qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento/conferma del punteggio.

Non può peraltro non osservarsi che un siffatto esito sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'avere blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata.” (Tar Lazio – sez. III bis, n. 24760/2010, confermata da Cons. di Stato con sentenza n. 3658/2014).

Si legge ancora nella citata pronuncia: “Il precitato comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004 stabilisce che, a decorrere dall'a.s. 2004/2005, la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti ivi inseriti postuli la presentazione di apposita domanda nel termine fissato dal Ministero dell'istruzione con l'emanando decreto per l'aggiornamento delle graduatorie medesime, pena la cancellazione da queste ultime per i successivi anni scolastici. La disposizione prevede poi la possibilità di “reinserimento nella graduatorie, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”, ove i docenti interessati facciano domanda “entro il medesimo termine”. La piana analisi delle disposizioni conduce al seguente letterale approdo esegetico. La presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. L'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle

graduatorie, che non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare. Orbene, giusti i rilievi critici contenuti nel terzo motivo di ricorso, non è del tutto infondato ritenere che un'applicazione letterale della norma conduca ad esiti plausibilmente non conformi ai parametri desumibili dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. Invero, non si vede come possa predicarsi conforme alle regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onerare il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute ampiamente dannose conseguenti alla mancata (ulteriore) manifestazione di detta volontà. Tali rilievi possono essere vinti solo ove la ratio della normativa in questione vada ricondotta alla finalità di depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, e non certo all'intento di sfortire comunque le graduatorie, sulla base di una volontà degli interessati, non espressa in via esplicita ma desunta in via presuntiva a mezzo del silenzio, o del comportamento comunque inerte, dagli stessi serbato. Si vuole in sostanza affermare – con attenzione ai principi affermati dalla legge n. 241/1990, che ha posto alcuni valori ordinamentali, costituenti parametri vincolativi anche per l'attività dell'interprete, che hanno rimodellato l'amministrazione pubblica, evolvendola, in linea con il disegno costituzionale, da amministrazione-potere ad amministrazione-servizio - che l'espunzione dalle graduatorie in questione avrebbe postulato la piena consapevolezza dei docenti delle conseguenze rivenienti dalla mancata presentazione della domanda di riconferma nelle graduatorie. Non può in proposito non evidenziarsi – e ciò avvalora quanto si dirà appresso circa la necessità che nel caso all'esame fossero apprestate puntuali garanzie partecipative agli interessati in ordine alle conseguenze della mancata dichiarazione di riconferma – che i docenti in questione appartengono al personale precario, e che per essi il figurare (e quindi il permanere) nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole. Nella riferita situazione è quindi del tutto possibile – e la peculiare fattispecie all'esame ne costituisce conferma – che la cancellazione dalle graduatorie, disposta all'esito di un modulo procedimentale non idoneo a saggiare l'effettiva volontà dei docenti interessati, avvenga nei riguardi di docenti affatto ignari delle conseguenze “rovinose” dell'intervenuta mancata conferma di permanenza nelle graduatorie.”. Conclude, pertanto, il Giudice Amministrativo, annullando l'impugnato D.M. 42/2009 (il cui contenuto è peraltro identico negli aspetti censurati al D.M. 235/2014, oggetto del presente ricorso), a seguito di una lettura costituzionalmente orientata alla luce dei parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost., ritenendolo illegittimo “...nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno ommesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.

La mancata previsione dell'ora enunciata norma di garanzia partecipativa svela l'ulteriore eccesso di potere di cui risulta afflitto l'impugnato decreto ministeriale per i profili denunciati con il secondo motivo di ricorso.

Invero, le precedenti disposizioni ministeriali concernenti inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il precedente d.d.g. del 21 aprile 2004, avevano espressamente previsto (art. 1, p. 6): “Qualora i candidati interessati non producano alcuna domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro servizi amministrativi assegnerà al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione”; e del resto, la stesso d.m. n. 49/2009 contempla (art. 11, comma 4) un procedimento di regolarizzazione delle domande, nel caso di presentazione di queste in modo incompleto o parziale, in tal caso assegnandosi “un breve termine perentorio per la regolarizzazione”. Trattasi all'evidenza di norme (specie quella contenuta nel testo regolamentare del 2004) intese a salvaguardare il principio di affidamento dei soggetti già inclusi nelle graduatorie. Riesce quindi arduo giustificare una disciplina, quale quella fondatamente oggetto di censura, che riconduce alla mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria addirittura la “cancellazione definitiva” da quest'ultima, omettendo peraltro di considerare la statuizione contenuta nel comma 1-bis dell'art. 1 del decreto legge n. 97/2004, secondo cui “a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”. L'impugnato D.M. 235/2014, esclude la possibilità di essere reinseriti nelle graduatorie ad esaurimento ai docenti che, già presenti nelle stesse, sono stati cancellati in occasione dei precedenti aggiornamenti per non aver presentato domanda di conferma; in altri termini, impedisce, quindi, che dietro apposita istanza il docente, già presente in GaE e successivamente cancellato, possa essere reinserito in graduatoria.”.

Alla luce dei principi espressi nella citata giurisprudenza, quindi, assolutamente contrario ai principi espressi non solo dalla norma speciale di rango primario, art. 1, comma 1bis, legge 143/2004, ma, altresì, alla legge 296/2006, invece utilizzata dall'Amministrazione convenuta al fine di rinvenire un fondamento giuridico

all'impossibilità di reinserire in graduatoria personale abilitato prima del 2006, presente in Gae e successivamente cancellato per mancato aggiornamento, poiché, invece, l'art. 1, comma 605, legge 296/2006 disciplina i casi di nuovi inserimenti di docenti neo abilitati, al fine di esaurire le pregresse graduatorie di docenti precari, fattispecie del tutto diversa da quella che ci occupa.

Del resto, la tutela del legittimo affidamento di chi, come la ricorrente, confidava ragionevolmente nell'esistenza di un diritto acquisito alla permanenza in graduatoria, non poteva neanche prevedere la conseguenza di un mancato adempimento ad un onere, peraltro, mai sollecitato dall'Amministrazione, a pena di cancellazione.

Inoltre, il diritto della ricorrente a vedersi reinserita in graduatoria, espressamente riconosciuta dalla normativa di rango primario richiamata, si palesa ingiustamente compromesso dall'impugnato D.M. 235/2014, laddove non consente tale reinserimento a seguito di cancellazione per mancato aggiornamento.

Tale comportamento dell'Amministrazione convenuta, peraltro, integra altresì i connotati dell'eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento tra coloro che, come la ricorrente, una volta cancellati, senza alcuna preventiva garanzia partecipativa al procedimento amministrativo, vengono ostacolati nell'esercizio del proprio diritto al reinserimento e coloro che, pur in possesso di titoli abilitanti all'insegnamento, non essendo inclusi nelle graduatorie, hanno la possibilità di presentare domanda per l'inserimento nelle stesse.

Il D.m. 235/2014, inoltre, si palesa in contrasto con i principi sanciti agli artt. 3, 51 e 97 Cost, nella parte in cui nella parte in cui all'art. 9, comma 2, prevede che la domanda vada presentata esclusivamente con modalità telematica, nonché, nella parte in cui all'art. 10, comma 2, lett. b, stabilisce che costituisce motivo di esclusione la domanda presentata con modalità difforme da quella prescritta dall'art. 9, commi 2 e 3, modalità riservata ai soggetti già inseriti in graduatoria e, pertanto, inaccessibile a coloro che, come la ricorrente, ne erano stati cancellati. Appare evidente la contrarietà di tale comportamento al precetto di cui all'art. 51 Cost., laddove si condiziona la presentazione di una domanda senza aver preventivamente verificato la sussistenza dei requisiti e, dunque, impedendo l'accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza. Inoltre, si evidenzia che l'art. 38 D.P.R. 445/2000 stabilisce che le istanze possono essere inoltrate alle P.A. anche via fax o attraverso il canale telematico, stabilite come modalità alternative e concorrenti con la modalità cartacea.

Infine, anche sotto il profilo del dovere di buon andamento della P.A., l'attività della quale deve essere improntata al perseguimento dell'utilità sociale, il censurato D.M. 235/2014, negli aspetti censurati, si manifesta in evidente contrasto con l'art. 97 Cost..

Il presente ricorso, avente ad oggetto l'annullamento del citato D.M. 235/2014 nonché la graduatoria ad esaurimento definitiva per il personale docente di scuola primaria e del personale educativo della Provincia di Roma per il triennio scolastico 2014/15, 2015/2016, 2016/2017, e l'elenco degli idonei all'insegnamento della lingua inglese, approvati con D.D. prot. 22141 del 18 agosto 2014, si palesa ammissibile sotto il profilo della tempestività. Invero, l'atto amministrativo concretamente lesivo del diritto specifico della ricorrente sono le sopra citate graduatorie pubblicate il 18 agosto 2014, atti conseguenti e connessi al censurato D.M. 235/2014 e la cui impugnazione è soggetta a sospensione feriale dei termini.

* * *

Il presente ricorso viene notificato ad alcuni dei soggetti controinteressati, individuati nell'impugnata graduatoria; il sottoscritto procuratore, laddove Codesto Ecc.mo Tribunale ravvisi la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, atteso l'elevato numero dei controinteressati, chiede sin d'ora autorizzarsi la notifica a mezzo pubblici proclami.

SULLA ISTANZA CAUTELARE

Le graduatorie impugnate sono utilizzate, secondo la normativa vigente, per il conferimento degli incarichi di supplenza, nonché per le immissioni in ruolo dei docenti.

L'esclusione dalle suddette graduatorie costituisce per la ricorrente, pur abilitata all'insegnamento, pregiudizio grave ed irreparabile, poiché pregiudica la concreta possibilità di svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente in ambito scolastico, e, financo, la possibilità per la stessa di essere immessa in ruolo, per l'appunto, attraverso lo scorrimento delle Graduatorie (già permanenti) ad esaurimento, ciò che comporta in danno della sig.ra Cappa il permanere in uno stato di precariato.

A ciò si aggiungano le condizioni economiche della ricorrente, la quale, come risulta dalla documentazione in atti, ha visto sensibilmente ridurre il proprio reddito a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time dovuta alla crisi che sta attraversando l'azienda nella quale è impiegata e che non mostra alcun segnale di ripresa. Inoltre, il complessivo reddito familiare si è ulteriormente e drasticamente ridotto, poiché il marito della ricorrente, sig. Claudio Giudici, prestava la sua attività lavorativa nell'azienda di cui è socio, Giudici

Sporting Club di Giudici Giuseppe & C. s.a.s., ma la stessa è stata posta in liquidazione già nel dicembre 2011 (doc. 14) e l'attività di imprenditoria agricola dallo stesso svolta nell'anno 2013 non ha prodotto alcun reddito, come si evince dalla documentazione fiscale in atti (doc. 15).

Il danno grave ed irreparabile che si produrrebbe in capo alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, rende, pertanto, necessaria una misura cautelare che assicuri, nelle more del giudizio di merito, gli effetti della decisione sul merito del ricorso. La necessità di impedire il protrarsi di un'ingiusta compromissione dell'attuale possibilità di collocazione nel mondo del lavoro, senz'altro ravvisabile nella fattispecie de qua, ha condotto Codesto Tribunale ad accogliere in altri giudizi analoghi l'invocata misura cautelare (ex plurimis, Tar Lazio, sez. III bis, ord. 12 luglio 2011, n. 2550).

Quanto al fumus, lo stesso è stato ravvisato da Codesto Illusterrimo Tribunale in numerose fattispecie già sottoposte al suo giudizio, attraverso l'emissione di numerosi provvedimenti cautelari (ex plurimis, Ordinanza 3518/2014 Reg. Prov.Cau. – Sezione III bis- giudizio n.r.g.8780/2014; Ordinanza 7836/2014 Reg.Prov.Cau. – Sez. III bis- giudizio n.r.g. 7601/2014; decreto 3977/2014 Reg. Prov. Cau – Sez. III bis – giudizio n.r.g. 7886/2014).

* * * * *

Tutto ciò ritenuto e premesso, la sig.ra Simona Cappa, a mezzo dell'esponente difesa,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, perché Voglia accogliere le seguenti
conclusioni

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso per tutti i motivi sopra esposti e, conseguentemente:

- 1) annullare anche in parte qua il decreto M.I.U.R. 1^a aprile 2014, n. 235, pubblicato all'Albo del sito istituzionale del M.I.U.R. il 10 aprile 2014 avente ad oggetto "Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17", nella parte in cui non consente l'integrazione delle medesime graduatorie – III Fascia attraverso il reinserimento dei docenti abilitati all'insegnamento, già presenti nelle graduatorie ex permanenti, altresì, presenti nelle graduatorie ad esaurimento e nel corso dei successivi aggiornamenti cancellati per non aver presentato domanda di aggiornamento/permanenza, tra i quali la sig.ra Simona Cappa; nonché nella parte in cui, all'art. 1, comma 1, lett. b, stabilisce la cancellazione definitiva dalla graduatoria per omessa presentazione della domanda di aggiornamento, permanenza, o trasferimento, nonché nella parte in cui all'art. 9, comma 2, prevede che la domanda vada presentata esclusivamente con modalità telematica entro il termine del 10 maggio 2014 (poi prorogato al 17 maggio 2014); nonché nella parte in cui all'art. 10, comma 2, lett. b, stabilisce che costituisce motivo di esclusione la domanda presentata con modalità difforme da quella prescritta dall'art. 9, commi 2 e 3 ;
- 2)annullare, anche in parte qua, la nota M.I.U.R. – DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE – Prot. n. 999 del 9 aprile 2014, nella parte in cui tra i soggetti aventi diritto alla presentazione della domanda non prevede analoga possibilità per coloro che, come la ricorrente, sono stati cancellati dalle graduatorie ad esaurimento nei precedenti aggiornamenti, di essere reinseriti;
- 3) annullare il D.D. prot. 22141 del 18 agosto 2014 dell'USR per il Lazio – Ufficio X - Ambito Territoriale Provinciale di Roma, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente delle Scuole dell'Infanzia e Primaria ed educativo della Provincia di Roma per il triennio scolastico 2014/15, 2015/2016, 2016/2017, relative anche all'elenco del personale idoneo all'insegnamento della lingua straniera per la scuola Primaria, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nella graduatoria ad esaurimento relativa al personale docente Scuola Primaria - III Fascia, nonché nella graduatoria relativa all'elenco degli idonei all'insegnamento della Lingua Inglese nella Scuola Primaria – III Fascia;
- 4) annullare le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente delle Scuole dell'Infanzia e Primaria ed educativo della Provincia di Roma per il triennio scolastico 2014/15, 2015/2016, 2016/2017, pubblicate in data 18 agosto 2014 dall'USR per il Lazio – Ufficio X - Ambito Territoriale Provinciale di Roma, per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nella graduatoria ad esaurimento relativa al personale docente Scuola Primaria - III Fascia, nonché nella graduatoria relativa all'elenco degli idonei all'insegnamento della Lingua Inglese nella Scuola Primaria – III Fascia;

- 5) annullare tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, anche non conosciuti dalla parte ricorrente e successivi;
- 6) accertare il diritto della sig.ra Simona Cappa quale docente cancellata a seguito di mancato aggiornamento/conferma, ma già presente nelle graduatorie permanenti e, successivamente, nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Roma, ad essere inserita nell'impugnata graduatoria provinciale ad esaurimento relativa al personale docente Scuola Primaria - III Fascia, nonché nell'impugnata graduatoria provinciale ad esaurimento relativa all'elenco degli idonei all'insegnamento della Lingua Inglese nella Scuola Primaria – III Fascia, con il punteggio corrispondente ai titoli dichiarati dalla ricorrente nella domanda presentata in modalità cartacea all'Ufficio scolastico Regionale per il Lazio – Ambito Territoriale Provinciale di Roma e, comunque, posseduti all'atto della cancellazione dalle suddette graduatorie (punti 17);
- 7) per l'effetto, ordinare all'Amministrazione convenuta di inserire la sig.ra Simona Cappa nell'impugnata graduatoria provinciale ad esaurimento relativa al personale docente Scuola Primaria - III Fascia, nonché nell'impugnata graduatoria provinciale ad esaurimento relativa all'elenco degli idonei all'insegnamento della Lingua Inglese nella Scuola Primaria – III Fascia, valide per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 con il punteggio corrispondente ai titoli posseduti e dichiarati nella domanda presentata in modalità cartacea all'Ufficio scolastico Regionale per il Lazio – Ambito Territoriale Provinciale di Roma e, comunque, posseduti all'atto della cancellazione dalle suddette graduatorie (punti 17);
- 8) pronunciare ogni altro provvedimento eventualmente ritenuto necessario ad assicurare gli effetti dell'emananda sentenza.

Con vittoria di spese, anche per la fase cautelare, oltre I.va. e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

ISTANZA CAUTELARE

Nel concorso dei gravi motivi richiesti dalla legge per la concessione dell'invocata inibitoria, i quali si concretano negli esposti irreparabili danni, la parte ricorrente come sopra rappresenta e difesa

chiede

che l'Ecc.mo adito Tribunale Voglia, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., sospendere l'esecuzione dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, ordinare all'amministrazione convenuta di inserire immediatamente la sig.ra Simona Cappa nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Roma relativa al personale docente Scuola Primaria - III Fascia, nonché nella graduatoria provinciale ad esaurimento relativa all'elenco degli idonei all'insegnamento della Lingua Inglese nella Scuola Primaria – III Fascia, valide per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 con il punteggio corrispondente ai titoli dichiarati dalla ricorrente nella domanda presentata in modalità cartacea all'Ufficio scolastico Regionale per il Lazio – Ambito Territoriale Provinciale di Roma e, comunque, posseduti all'atto della cancellazione dalle suddette graduatorie (punti 17). Si chiede, altresì, pronunciarsi ogni altro provvedimento eventualmente ritenuto necessario ad assicurare gli effetti dell'emananda sentenza.

L'esponente difensore fa richiesta di essere sentito in Camera di consiglio.

In via istruttoria e ove ritenuto necessario, si chiede di assumere informazioni presso l'Ufficio Scolastico regionale per il Lazio in ordine all'iscrizione della ricorrente nelle graduatorie ex permanenti, poi ad esaurimento della provincia di Roma e relative al personale docente Scuola Primaria - III Fascia e all'elenco degli idonei all'insegnamento della lingua Inglese nella Scuola Primaria – III fascia.

Con riserva di presentare motivi aggiunti nelle more del giudizio.

Si producono i seguenti documenti in copia:

- 1) Certificato di laurea della ricorrente in Materie Letterarie presso la III Università degli Studi di Roma conseguita in data 5 aprile 1993 .
- 2) Certificato di abilitazione all'insegnamento rilasciato dal Provveditorato agli Studi di Frosinone in data 12 settembre 1995, relativo anche alla lingua inglese.
- 3) Estratto della graduatoria definitiva provincia di Roma docenti scuola Elementare – III Fascia anno 2005 relativo alla posizione ricoperta dalla ricorrente.
- 4) Domanda di aggiornamento/permanenza per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009.
- 5) Estratto della graduatoria definitiva ad esaurimento per il personale docente di scuola primaria – III fascia e della graduatoria definitiva relativa all'elenco degli idonei all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria – III fascia della Provincia di Roma, valide per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009.

- 6) D.MIUR N. 235 del 1^a aprile 2014.
- 7) Lettera di trasformazione del rapporto di lavoro della ricorrente da full time a part time (55%).
- 8) Nn. 2 buste paga della ricorrente, relative ai mesi di maggio 2013 e febbraio 2014.
- 9) D.D. dell'USR Lazio – Ufficio X – Ambito Territoriale Provinciale di Roma prot. 22141 del 18 agosto 2014.
- 10) Graduatoria definitiva relativa al personale docente scuola primaria provincia di Roma – III fascia, per il triennio scolastico 2014/2017, dalla quale è esclusa la ricorrente.
- 11) Graduatoria definitiva relativa all'elenco degli idonei all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria provincia di Roma – III fascia, per il triennio scolastico 2014/2017, dalla quale è esclusa la ricorrente.
- 12) Domanda cartacea di reinserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento impugnate presentata dalla ricorrente all'amministrazione scolastica convenuta.
- 13) Nota M.I.U.R. – DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE – Prot. n. 999 del 9 aprile 2014.
- 14) Atto di dichiarazione di apertura dello stato di liquidazione della società Giudici Sporting Club di Giudici Giuseppe & C. s.a.s. a rogito del Notaio Donato Pastorino.
- 15) Modello Unico PF relativo al periodo d'imposta 2013 del sig. Claudio Giudici.
- 16) Autocertificazione della situazione reddituale familiare della ricorrente nell'anno 2013 con allegata copia di valido documento di identità.

Il presente giudizio verte in materia di pubblico impiego ed ha valore indeterminabile; poiché il reddito familiare imponibile della ricorrente nell'anno 2013 non è stato superiore ad € 32.289,99, come da autocertificazione in atti (doc. 16), il presente procedimento è esente dal versamento del contributo unificato.

Roma, 13 novembre 2014

Avv. Maria Pia Maravalle